SULL'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI

Art. 11

Le disposizioni dell'art. 10 della legge del 2 aprile 1886, N. 3754, riguardanti il deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali, con dispensa dall'obbligo della cauzione per il pagamento della tassa, e quelle delle art. 14 della legge del 14 luglio 1887, N. 4703, sull'istituzione di speciali depositi doganali per lo spirito destinato all'esportazione, vanno applicate a tutte le fabbriche di spirito, escluse le distillerie agrarie presso le quali non e' applicato il misuratore.

Versione in vigore dal 1 settembre 1889, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sull'applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti
Estremi	Legge 11 luglio 1889, n. 6212
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1889

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sull-applicazione-della-tassa-di-fabbricazione-degli-spiriti/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it